



# COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 132 del 14-11-2019

**OGGETTO:** ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020.2022 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE E DEGLI ESUBERI DI PERSONALE ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di novembre ore 20:00, nella Casa Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal DOTT. BRUNDU ANTONIO – SINDACO  
**Con l'intervento dei sig.ri:**

<b>DOTT. BRUNDU ANTONIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MELONI MARIA FILOMENA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>TESTONI GIOVANNI LUIGI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>PANI PIERA TERESA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SECHI GIOVANNI ANTONIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento

di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 6, comma 4 e 4/bis del D.Lgs. 165/2001, prevedono la programmazione triennale del fabbisogno di personale di ciascuna pubblica Amministrazione;
- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio

**RICHIAMATO** altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

**VISTO** l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

**CONSIDERATO** che con il Decreto 08/05/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.184 del 09-08-2018) il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

**DATO ATTO CHE:**

- con l'introduzione di tale normativa viene modificato nella sostanza il “vecchio” Piano triennale dei fabbisogni di personale e la dotazione organica, in quanto ora viene altresì espressa in termini finanziari, oltre che programmatori, rappresentando un “costo potenziale” che deve essere quantificato in relazione alle figure esistenti e da reclutare, e poi confrontato con il limite finanziario che per gli enti locali è dato dal tetto alle spese di personale previste dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- la dotazione organica, completamente integrata con la programmazione dell'Ente, deve rappresentare la fotografia dell'esistente, per poi aggiungere i posti eventualmente ricopribili e che rispondono alle esigenze di funzionalità dell'Ente, rimanendo entro i limiti di natura finanziaria consentiti dalla legge.

**VISTO** altresì l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

**RITENUTO** necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

**CONSIDERATA** la consistenza di personale in servizio presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. né alcuna comunicazione al riguardo è pervenuta dai Responsabili di Servizio;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
- l'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio").

**VISTA** la L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, che:

- **abroga** l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (convertito nella L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modificazioni del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "*E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale*";
- **introduce** il comma 557/quarter alla legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013, a partire dall'anno 2015;
- **modifica** l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile (50% del 2009) non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06.

**VISTA** l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra: l'art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014 convertito nella L. n. 114 del 11/08/2014 così come modificato da ultimo dal D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019 n. 26, l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), l'art. 16, comma 1/bis e art. 17, del D.L. n. 113/2016 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2016, n. 160 (Decreto Enti locali), art. 1, commi 475 e 479, della L. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e art. 22, comma 3, D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, la Legge di Bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) e dal Decreto in materia di Reddito di cittadinanza e pensioni (D.L. 28 Gennaio 2019 n. 4);

**CONSIDERATO** che il Comune di Usini:

- non si trova in situazione di deficitarietà;
- ha rispettato i limiti del Pareggio di bilancio per l'anno 2018, come da certificazione del Responsabile dei Servizi Finanziari acquisita agli atti ed in previsione anche per l'anno 2019;

- ha rispettato il limite di spesa di personale (limite medio del triennio 2011/2013 della spesa di personale che è pari ad € 896.603,19) sia per l'anno 2018 (consuntivo) che per l'anno 2019 (previsione), come da certificazione acquisita anch'essa agli atti;
- ha sostenuto spese nell'anno 2009 per contratti di lavoro flessibile (compresa la somministrazione di lavoro a tempo determinato) pari a € 56.471,00 e che pertanto le spese riferite alla presente modifica del Piano triennale dei fabbisogni del personale non comporta il superamento di detto limite;
- non ha esuberi di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità, di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- presenta un rapporto dipendenti popolazione residente pari a 1/201, continuando a rimanere di gran lunga al di sotto di quello determinato ai sensi del D.M. 24.07.2014 (parametro di 1/143 per gli enti tra i 3.000 e 4.999 abitanti);
- ha avuto negli ultimi cinque anni esclusivamente la cessazione di un dipendente a tempo pieno e indeterminato istruttore di vigilanza cat. C posizione economica di partenza 1, avvenuta nell'anno 2014;
- ha proceduto nell'anno 2017 ad una assunzione a tempo indeterminato e part-time al 59,72%, mediante recupero della spesa dei cessati nell'anno 2014, sulla base della disciplina del turnover esistente nel 2015 (cioè nei limiti del 60% della spesa delle cessazioni avvenute nel 2014 considerando il tabellare iniziale);
- Non avuto cessazioni successive all'anno 2014.

**VISTO** il comma 47 dell'art. unico della L. n. 311/2004, il quale prevede che le assunzioni per mobilità per gli enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni sono da considerarsi sostanzialmente "neutre" quando effettuate tra enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni, come anche indicato nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/2008 e le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti: Sezioni Riunite n. 21/09 e n. 59/2010, nonché Sezione di controllo del Piemonte n. 94/2010 e n. 768/2010, Sezione di controllo della Lombardia n. 80/2011 e parere n. 79/2011;

**DATO ATTO** che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

**CONSIDERATO** che risulta necessario provvedere alla prosecuzione dei rapporti di lavoro flessibile (a tempo determinato e somministrazione di lavoro), iniziati nell'anno 2019, come da prospetto "B" allegato alla presente;

**VISTO** l'art. 5, comma 6, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella 6 agosto 2015, n. 125 che testualmente recita: *"Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili."*

**VISTO** l'art. 36, comma 2, primo e ultimo capoverso, del D.lgs. n. 165/2001 che testualmente e rispettivamente recitano: *"Per rispondere ad esigenze di **carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale** le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme contrattuali flessibili....."* e *"....Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori"*

*e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;*

**DATO ATTO** che il Comune di Usini non ha, allo stato attuale, nessuna graduatorie valida né a tempo determinato né a tempo indeterminato;

**RITENUTO CHE** ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003:

- è possibile utilizzare graduatorie valide a tempo indeterminato, di altri enti al fine di sottoscrivere contratti a tempo determinato con gli idonei delle stesse;
- per assunzioni a tempo indeterminato, nelle more dell'adozione del regolamento di cui l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

**CONSIDERATO CHE:**

- nel corso del triennio 2020-2021-2022, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, non si prevedono sostituzioni di personale in quanto non sono previste cessazioni dal servizio;
- non risultano resti assunzionali da utilizzare, riferiti al quinquennio precedente, in quanto completamente utilizzati;
- la programmazione del fabbisogno del personale potrà essere rivista in funzione di ulteriori modifiche organizzative o relative al quadro normativo in materia di personale.

**RITENUTO** altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006, la presente programmazione rispetta il contenimento della spesa di personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011.2013, prima indicato;

**VISTI** gli allegati alla presente, mod. “A” e mod. “B”, facenti parte integrante e sostanziale della presente;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, acquisito al prot. n. 10574 del 14.11.2019;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36, relativi ai criteri che debbono informare le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;

**VISTE:**

- la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 2/2015;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del 21.11.2013.

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 368/2001 con riguardo alla disciplina delle assunzioni a tempo determinato;
- la L.R. n. 10/2011 (come modificata dalla L.R. n. 6/2012) e specificatamente l'art. 2, c. 7;

- la legge n. 449/1997;
- la L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007);
- la L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008);
- il D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010;
- il D.L. n. 90/2014, come convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 152 del 24.10.2011;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018.

**VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Resp. dei Servizi Amministrativi e Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2019.2021, in corso di approvazione;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI APPROVARE** il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020.2022, come da prospetto allegato "A", per farne parte integrante e sostanziale della presente, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi costi finanziari, dando atto che la presente programmazione implica il non superamento dei limiti imposti alle spese del personale, come imposti dal legislatore, per gli anni 2020.2022, come da certificazione allegata ai documenti di programmazione 2020.2022.

**DI CONFERMARE** la dotazione organica indicata nel piano di cui sopra, intesa come numero dei dipendenti in servizio.

### **DI DARE ATTO CHE:**

- a seguito della revisione della dotazione organica dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali e non risultano eccedenze di personale in relazione alla situazione finanziaria dell'ente (nessuna segnalazione pervenuta dagli uffici);
- nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020.2022 non vengono previste assunzioni a tempo indeterminato in quanto non sono previste cessazioni di personale dipendente, né risultano resti assunzionali riferiti al quinquennio precedente;
- nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo determinato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati, sono previste nel triennio le assunzioni di cui all'allegato "B" della presente, per farne parte integrante e sostanziale;
- la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 33.887,72, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

**DI PUBBLICARE** il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il

costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

**DI TRASMETTERE** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “*PIANO DEI FABBISOGNI*” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

**DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle organizzazioni sindacali di categoria alle RSU ai fini del procedimento di informazione di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

**DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL n° 267/2000, la presente immediatamente esecutiva.

Il Presidente  
**(DOTT. BRUNDU ANTONIO)**

Il Segretario Comunale  
**(Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)*

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’**

Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.).

Il Segretario Comunale  
**(Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)*

**Usini 14-11-2019**

---